



COMUNE DI CABELLA LIGURE
Provincia di Alessandria

BILANCIO DI PREVISIONE

2019 -2021

NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA

La presente “**Nota Integrativa**”, quale allegato al Bilancio di Previsione 2019-2021, è redatta, ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio Allegato 4/1 al D. lgs118/2001 e dell'art.11 comma 5 dello stesso decreto legislativo.

Dall'esercizio 2016 è entrato a regime, per gli Enti territoriali che non hanno partecipato alla fase di sperimentazione, la riforma contabile (contabilità armonizzata) ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011, che ha comportato, l'adozione degli schemi di bilancio armonizzato autorizzatorio, per un arco temporale pari al triennio con anche la previsione di cassa relativamente al primo anno, sebbene in modo graduale, avvalendosi, con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30.07.2015, della facoltà concessa ai piccoli Comuni fino ai 5000 abitanti di rinviare al 2017 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del piano dei conti integrato, rinviato ulteriormente con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 28.04.2018 al 2018 , facoltà concessa ai soli comuni e unioni fino a 5 mila abitanti;.

- al 2018 l'adozione del bilancio consolidato.

A partire dall'esercizio 2018 (rendiconto 2018), si impone, quindi, la contestuale attuazione del principio applicato della contabilità economico-patrimoniale, di cui all'allegato n. 4/3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 831, della legge di bilancio 2019 è previsto l'esonero dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

La “**nota Integrativa**” riveste un ruolo di particolare importanza, dovendo:

- contenere le informazioni necessarie in merito ai criteri seguiti dall'Ente per la predisposizione delle previsioni di bilancio;

- e approfondire l'analisi sulla natura delle voci di entrata, nonché della relativa destinazione in termini di spesa;

al fine di rendere comprensibile ai cittadini e a terzi il bilancio, stante il livello di estrema sintesi del bilancio.

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione ha durata triennale ed espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese.

Le entrate si articolano in: Titoli - Tipologie - Categorie.

Le spese si articolano in: Missioni - Programmi - Titoli - Macroaggregati.

L'unità di voto diviene la "tipologia" di entrata ed il "programma" per la spesa.

TEMPI E MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Ai sensi dell'art. 152 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione (DUP) entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e dell'approvazione del Bilancio.

L'articolo 174 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, prescrive che lo schema del bilancio di previsione finanziario e le note di aggiornamento del Documento Unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questi presentati all'organo consigliere unitamente agli

allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno, per l'approvazione, secondo le relative modalità previste dal Regolamento comunale di contabilità.

Anche per l'esercizio 2019, a causa del ritardo dell'approvazione della legge di Bilancio 2019, avvenuta il 30.12.2018, si è stati costretti a far ricorso all'esercizio provvisorio, autorizzato a seguito dei differimenti al 28.02.2019 e successivamente al 31.03.2019 con Decreti del Ministero dell'Interno

CRITERI DI VALUTAZIONE RELATIVI ALLA FORMAZIONE DELLE PREVISIONI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER SPESE POTENZIALI, E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

La formulazione delle previsioni del bilancio 2019-2021, è avvenuta, attenendosi ai principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, delineato dalla legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018), dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio sulla base del trend storico degli esercizi precedenti.

Di seguito vengono illustrati i criteri di formulazione delle previsioni di entrate e di spesa relative al triennio.

ENTRATE

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, occorre far riferimento al gettito previsto delle principali entrate correnti, volte a finanziare la spesa corrente, di cui l'Ente può disporre. Esse sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti, entrate Extratributarie. e da quelle derivanti da servizi pubblici.

I tributi a livello locale, costituiscono per i piccoli Comuni, privi di servizi produttivi, l'entrata di massimo rilievo, su cui si basano le possibili scelte programmatiche dell'Amministrazione. A seguito dell'azzeramento dei trasferimenti correnti dello Stato, con l'entrata in vigore del federalismo fiscale, da quasi un decennio, la difficoltà a far quadrare conti e bilanci per effetto, altresì, dei continui tagli operati alle risorse proprie degli enti, mediante prelievi dell'IMU, la politica fiscale a livello locale è stata interessata, gioco forza, da un continuo e progressivo incremento della pressione fiscale riducendo, in quest'ultimi anni, il ruolo dell'ente ad esattore dello Stato, non potendo offrire in cambio un aumento o miglioramento dei servizi, non rimanendo nelle casse del Comune e con registrazione di un sempre maggiore calo delle riscossioni dovute anche alle condizioni di disagio economico dei contribuenti, in conseguenza dell'imperversare della crisi socio-economica a livello nazionale e non solo.

Le scelte di politica tributaria e tariffaria, alla luce di quanto sopra, sono state improntate, ai seguenti indirizzi generali e principi:

- *contenimento dei tributi e tariffe dei servizi;*
- *lotta all'evasione fiscale; ottimizzando l'attività di recupero evasione dei tributi locali per un principio di equità e per rendere fattibile la riduzione della pressione fiscale;*
- *accelerazione dei tempi di riscossione ordinaria delle risorse e coattiva per il recupero delle morosità.*

Per il triennio considerato la programmazione conferma le vigenti aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi, invariate dal 2015, nonostante lo sblocco, per il 2019, della leva fiscale con la legge di bilancio 2019 (in vigore dal 2016), .garantendo, in tal modo, a parità di trasferimenti dello Stato, la copertura dell'attuale livello di spesa e mantenimento del livello quali-quantitativo dei servizi resi, senza applicazione di risorse straordinarie quale gli oneri di urbanizzazione e avanzo di

amministrazione (presunto) anche garantendo gli equilibri di bilancio

Le scelte di politica finanziaria dalle quali dipendono, pertanto gli equilibri generali di bilancio, insistono sui seguenti indirizzi generali:

- *potenziamento dell'attività di recupero evasione dei tributi locali per un principio di equità e di contenimento dell'imposizione fiscale in capo a tutti i contribuenti;*
- *riduzione della spesa corrente, ivi inclusa la spesa del personale, cercando di garantire il livello qualitativo dei servizi;*
- *mancato ricorso all'indebitamento e attivazione di finanziamenti di altri Enti (Regione, Stato, Terzi ecc...)*

I principali tributi locali sono rappresentati dall'Imposta Unica Comunale IUC, istituita con la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) dal 1 gennaio 2014, costituita dalle seguenti componenti:

- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
- TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -
- TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Dal 1° gennaio 2016 con la legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016):

- è stata eliminata la TASI sull'abitazione principale per i possessori e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini, quando l'immobile è abitazione principale; rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Categoria A1, A8 e A9)(art 1 comma 14 lett a) , b) e d);
- per legge è stata introdotta una nuova disciplina per le unità immobiliari concesse in comodato (art 1- comma 10);
- non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed IAP iscritti nella previdenza agricola (art 1 comma 13)
- è stata abrogata la cd. "franchigia" di cui all'art.13, comma 8-bis, del d.l. n. 201/2011 per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola;
- è prevista la riduzione delle imposte IMU e TASI del 25% per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998 (art 1 commi 53-54)

La legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha introdotto in materia di tributi le seguenti novità:

- il comma 1133, lettera b), consente ai Comuni di confermare anche per l'anno 2019 la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del consiglio comunale
- il comma 1093, per quanto concerne la TARI, estende, in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999, anche al 2019 la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento. La facoltà, in vigore da alcuni anni, è volta a semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie.
- il comma 919 inoltre, ripristina la facoltà di tutti i comuni di prevedere una maggiorazione fino al 50% delle tariffe di cui al d.lgs. 507 del 1993, per le superfici superiori al metro quadrato soggette all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.
- il comma 1092 della legge di bilancio 2019, estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori. La norma ha effetti negativi minimi sul gettito dell'IMU e permette di superare ostacoli formali per la piena fruizione dell'agevolazione sui comodati tra familiari

Di seguito sono riportate le relative vigenti aliquote:

Aliquote IMU

ALIQUOTA ORDINARIA

0,8 per cento

approvate con deliberazione C.C. n. 2 del 03.05.2016:

Aliquote TASI

ALTRI FABBRICATI E RELATIVE PERTINENZE

0,22 per cento

approvate con deliberazione C.C. n.02 del 03.05.2016.

Tariffe TARI

Le tariffe TARI, subiranno un lieve aumento dovendo garantire il 100% dei costi del servizio, come appresso specificato.

Mantenendo immutate le aliquote dei tributi, le previsioni tributarie rispecchiano, in larghe linee, il volume di risorse complessivamente previsto nel pluriennale 2018-2020, sebbene si confidi in un trend positivo per il futuro, mediante il miglioramento e potenziamento dell'attività di gestione ordinaria e accertativa delle entrate, velocizzano i controlli delle varie posizioni contributive, avvalendosi di Ditte specializzate soprattutto per la fondamentale attività di recupero del credito e conseguenti azioni di riscossione coattiva.

Passando all'analisi delle risorse derivanti dai principali tributi comunali,, ad eccezione per la TARI, si registrano per il triennio 2019-2021 le seguenti previsioni:

IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU)

Previsione 2018	Accertamento 2017	Riscosso al 31.12.2017	Previsione		
			2019	2020	2021
250.000,00	243.898,23	183.573,10	250.000,00	250.000,00	250.000,00

La stima del relativo gettito è quantificata in € 250.000,00.

Non sono state previste in c/competenza Entrate relative all'accertamento e riscossione coattiva IMU in quanto si procederà alla relativa previsione per incasso.

Nel mese di ottobre 2018 sono stati emessi, avvisi di accertamento relativamente all'IMU e TASI 2014-2015 per un importo complessivo di € 81.500,00, di cui incassati ad oggi € 27.986,91 oltre a € 1.050,00 per ingiunzioni di pagamento ai sensi del RD 639/1910 grazie all'attività di supporto dello Studio Sacchetta, specializzato in materia, debitamente incaricato.

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La legge di bilancio 2019 ha confermato anche per il 2019 l'esonero dal pagamento della TASI sull'abitazione principale per i possessori e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini, quando l'immobile è abitazione principale; rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Categoria A1, A8 e A9) (art 1 comma 14 lett a), b) e d) con il rimborso ai Comuni mediante trasferimento dello Stato al Fondo di Solidarietà Comunale del relativo mancato gettito.

A seguito della conferma dell'esonero della TASI, introdotto con la legge di bilancio 2017, il mancato gettito del tributo previsto nell'importo di € 27.097,88, per l'anno 2017, come da comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno, è confermato di pari importo, per il 2019, anche sulla base dell'accertato introito, confluito nel fondo di solidarietà comunale.

TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

Per quanto concerne la TARI, il tributo deve, in ogni caso, assicurare, sia in sede di previsione che a consuntivo, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, risultanti dal Piano finanziario, elaborato dal Responsabile dell'Area Finanziaria, sulla base delle informazioni fornite dal gestore del servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (il corrispettivo per lo smaltimento in discarica), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

I costi riguardanti il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per l'esercizio 2019, ammontano complessivamente ad € 110.358,00, come risultano dal relativo piano finanziario, oltre all'addizionale del 5% (€ 5.500,00) quale tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, pari a complessive € 115.000,00, leggermente in aumento rispetto all'anno 2018, la cui copertura dovrà essere garantita al 100% sia in fase previsionale che a consuntivo, dalle relative tariffe che saranno determinate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione e che conseguentemente, subiranno un lieve incremento, rispetto a quelle del 2018;

La stessa proiezione è prevista per i successivi anni 2020 e 2021,

Per l'anno 2018 il gettito incassato è stato di € 101.495,30 , con un mancato introito del 11,75%.

E' possibile, ai sensi di legge, inserire, tra i costi, con lo stesso criterio temporale, la quota non riscossa o non esigibile del tributo stesso rispetto alle previsioni entro i successivi tre esercizi, in modo da assicurare il pareggio costante, tra i costi di gestione del servizio rifiuti e l'ammontare del mancato incasso del tributo.

Non si è considerato necessario procedere in tal senso ritenendo di poter garantire il pareggio mediante la riscossione coattiva da attivarsi nel corso dell'anno e conseguente svicolo dell'accantonamento di cui al Fondo Crediti di dubbia esigibilità del Bilancio in corso.

Altre entrate di minor rilievo sono:

- L'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

la cui aliquota, rimane confermata, , dal 2014, nella misura dello 4 per mille con un gettito previsto per il triennio 2019-2021 di di € 28.000,00 mediante l'applicazione, dell'aliquota dello

- IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Il comma 921,della legge di bilancio 2019, stabilisce che il fondo di solidarietà comunale è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, fatte salve le "operazioni aritmetiche" necessarie per considerare i nuovi comuni risultanti da procedure di fusione. Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo

Per il Comune di Cabella, sulla base dei dati provvisori desunti dal tabulato del M.I. per il calcolo del FSC, pubblicato sul sito istituzionale, presenta anche per quest'anno un valore negativo di € 21.610,12 , che costituirà una corrispondente ulteriore trattenuta a valere sugli introiti IMU.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TOSAP

Anche per questi tributi risulta confermata la struttura tariffaria in vigore nell'anno 2018 e anni precedenti, con conseguente conferma delle previsioni anno 2018.

SPESA

Analogamente la previsione di spesa, si è fondata:

- per la **parte corrente**

partendo dalle spese sostenute negli esercizi precedenti, obbligatorie e ricorrenti, di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, nonché delle nuove o maggiori spese conseguenti al fabbisogno dell'ente, per il perseguimento degli obiettivi strategici e operativi e per il funzionamento dei servizi, sulla base delle richieste dei Responsabili e nell'ambito, naturalmente, delle risorse del bilancio, per il principio dell'equilibrio di bilancio, tenuto conto, altresì, di quelle derivanti dall'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, introdotta dal nuovo sistema contabile (D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i).

A livello complessivo, la spesa corrente ammonta ad € 512.403,00 per l'esercizio 2019, a fronte della spesa prevista in assestamento 2018 di € 550.313,00 , ad € 538.543,00 per l'esercizio finanziario 2020 ed € 530.313,00 per il 2021.

Particolare attenzione, è riservata alle informazioni riguardanti la costituzione e rappresentazione a regime del "**fondo pluriennale vincolato**", nonché gli accantonamenti per "**rischi e spese potenziali**", per il "**fondo crediti di dubbia esigibilità**" e per "**il fondo perdite reiterate negli organismi partecipati**". Il nuovo principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria, prevede, infatti, l'obbligatorietà di inserire in bilancio degli accantonamenti per passività potenziali (fondo spese e rischi) e l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

Nell'ambito della nuova contabilità armonizzata uno strumento del tutto nuovo, peculiare e fondamentale è certamente costituito dal "**fondo pluriennale vincolato**", essenziale per garantire l'applicazione del principio della "competenza finanziaria potenziata" e conseguentemente del criterio dell'esigibilità.

Il fondo pluriennale vincolato FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel bilancio di previsione il fondo pluriennale è appostato tra le entrate, uno per la parte corrente e uno per la parte investimenti, per un importo corrispondente a quello degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali del bilancio di previsione dell'esercizio precedente. Nelle spese è previsto per ogni missione e programma, sia per la parte corrente che per la parte investimenti, ed è costituito da due quote distinte:

la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio delle esigibilità; tale quota sarà iscritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata,

le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio del triennio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli esercizi successivi; **questa fattispecie è quella prevista nel bilancio di previsione 2018-2020**, sfalsata di un anno tra spesa (anno n) ed entrata (anno n+1).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV non è stato quantificato. Esso verrà quantificato in sede di quantificazione in fase di riaccertamento dei residui, entro il termine di approvazione del rendiconto 2018.

Sulla base delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019, le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze–Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n.4/2 del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n.118.

ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE)

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

Il medesimo principio contabile è stato modificato, al punto 3.3 (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i), dall'art. 1, comma 882, che ha previsto una ulteriore gradualità nella misura dell'accantonamento al Bilancio di previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), a partire dal 2018 con prolungamento fino al 2021 e precisamente:

- 75 per cento nel 2018
- 85 per cento nel 2019
- 95 per cento nel 2020
- 100 per cento nel 2021

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, come quantificata nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Al fine di dare dimostrazione della corretta determinazione dell'accantonamento, al fondo crediti di dubbia esigibilità, è richiesta la compilazione di un allegato, sia al bilancio di previsione sia al rendiconto, per ogni esercizio compreso nel bilancio.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fidejussione;
- le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità ha preso in esame le seguenti poste di entrata stanziate in bilancio:

- TARI
- IMU e Recupero evasione IMU
- TASI

Con l'allegato alla presente relazione, si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei FCDE iscritti a Bilancio, nella misura del 85% a titolo cautelativo.

Secondo quanto introdotto dalla legge di bilancio 2019, Nel corso del 2019, gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione Fondi e Accantonamenti, ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nel relativo allegato al bilancio, se si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) con riferimento all'esercizio 2018, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rispetta i termini di pagamento delle transazioni commerciali (di cui all'articolo 4 del D .Lgs. n. 231/2002) e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
- b) se il debito commerciale residuo, rilevato alla fine del 2018, si è ridotto del 10 per cento rispetto

a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Tale facoltà può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui sopra, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, rispetta i termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
- b) se il debito commerciale residuo si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Non possono avvalersi della facoltà di riduzione prevista gli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+, non hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

FONDO DI RISERVA

Anche il nuovo ordinamento conferma la necessità di iscrizione del fondo di riserva ordinario (articolo 166 del Tuel) *che recita:*"

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza previste in bilancio

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli [articoli 195](#) (Utilizzo di entrate vincolate) e [222](#) (anticipazioni di tesoreria), il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo

Le previsione di bilancio del Fondo di riserva per l'anno 2019, è di € 2.603,00 pari al 0,50% della spesa corrente, stessa percentuale è stata applicata anche per i successivi esercizi.

FONDO RISCHI PER MAGGIORI SPESE LEGATE A CONTENZIOSO

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) -nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento delle spese, in attesa degli esiti del giudizio, è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tale proposito l'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

Stante la mancanza di contenziosi in corso, non si è proceduto ad effettuare alcun accantonamento a ciò finalizzato.

FONDO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 4 118/2011 e smi -punto 5.2 lettera i) è stato costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di € 518,00.

In quanto fondo, non sarà possibile impegnare, tale risorsa, ma dovrà essere eliminato in sede di riaccertamento ordinario, determinando in tal senso, un'economia di bilancio e confluirà nel risultato di amministrazione

FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI

Il principio contabile punto 5.2 invita gli enti, a titolo prudenziale in attesa del nuovo contratto nazionale, a stanziare in bilancio, adeguate risorse non impegnabili che refluiranno nell'avanzo vincolato.

Non si è proceduto ad effettuare alcun accantonamento nell'apposito Fondo, avendo previsto una previsione della spesa del personale di cui agli appositi capitoli una maggiorazione dell'1% a ciò finalizzato.

I rinnovi contrattuali devono essere impegnati e imputati nell'esercizio in cui è firmato il contratto nazionale, salvo che questo non ne preveda un'esigibilità differita.

Non si è proceduto ad effettuare alcun accantonamento nell'apposito Fondo, avendo calcolato una previsione della spesa del personale di cui agli appositi capitoli nel rispetto del CCNL siglato in data 21.05.2018 per gli anni 2019-2021.

FONDO A COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Non risultando, dai dati resi disponibili dalle Società, alcun disavanzo, il fondo non è stato costituito

- **per la parte in conto capitale**, le spese attengono:

- **alle opere di importo pari o superiori a 100.000,00** la cui attività di esecuzione, ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.L.gs n. 50/2016, deve essere eseguita sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, nonché sulla base di un elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali

documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

Il programma triennale e l'elenco annuale sono redatti sulla base delle schede approvate con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 . *“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”*

Con deliberazione n.11 del 24.01.2019 la Giunta comunale ha adottato il Piano triennale delle OO.PP 2019-2021 ,e l'elenco annuale, da approvare a cura del Consiglio comunale in sede di approvazione del Bilancio, le cui schede,, in corso di pubblicazione, all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”- -Opere Pubbliche – Atti di Programmazione delle OO.PP: nel rispetto delle modalità e termini previsti dal predetto Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2018, n. 14 , a cui si rinvia e riportati nella nota di aggiornamento al DUP 2019-2021.

- alle spese di investimento,

individuate nella tabella sotto riportata, distinte per fonti di finanziamento e per annualità:

Denominazione	Finanziamento	2019	2020	2021
Indagini geognostiche ed interventi di consolidamento movimenti franosi Loc. Casella	Contributi Ministero Fondi CIPE	500.000,00	0	0
Manutenzione straordinaria strade comunali	Contributo Ministero piccoli Comuni	40.000,00		
Riqualificazione area di accesso all'ingresso centro storico del Capoluogo	Contributo GAL e risorse di Bilancio	36.729,00	0	0
Adeguamento impianti Illuminazione pubblica	Contributo della Regione e risorse di Bilancio	96.000,00		
Installazione inclinometro	Contributo regionale	14.000,00		
Parco disabili	Contributo regionale e risorse di Bilancio	7.000,00		
Riqualificazione Via Freggiaro	Avanzo	40.000	40.000,00	0

La possibilità di effettuare spese in conto capitale è fortemente influenzata dalla capacità di reperimento di risorse, sempre più ridotta, a causa della riduzione dei trasferimenti.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2018 E RELATIVO UTILIZZO

A differenza degli esercizi precedenti, per l'anno 2019, non si è reso necessario applicare avanzo di amministrazione derivante dal preconsuntivo, in quanto le entrate di parte corrente sono state sufficienti a finanziare alcuni interventi di spesa in c/capitale.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO.

EQUILIBRI E PAREGGIO DI BILANCIO

In sede di programmazione si deve dare atto dell'equilibrio generale, dell'equilibrio di parte corrente e di parte capitale e infine dell'equilibrio di cassa.

Il principio dell'equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

La seguente tabella evidenzia il conseguito equilibrio complessivo della gestione 2019-2021.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO				
ENTRATA	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
	Competenza	Cassa		
F.do di cassa presunto al 01.01.19		209.377,52		
Avanzo di amministrazione	0,00	0	0	0
Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0	0	0
Titolo 1	498.000,00	580.569,96	500.793,00	546.000,00
Titolo 2	2.500,00	6.333,33	2.500,00	2.500,00
Titolo 3	68.650,00	68.762,50	64.650,00	64.650,00
Titolo 4	724.483,00	759.765,52	121.000,00	1.000,00
Titolo 5	0	0	0	0
Titolo 6	0	0	0	0
Titolo 7	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 9	271.975,00	280.491,33	271.975,00	271.975,00
Totale	1.715.608,00	1.845.922,64	1.010.918,00	1.036.125,00

SPESA	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1	512.403,00	565.916,93	538.543,00	530.313,00
Titolo 2	734.729,00	814.051,18	121.000,00	59.887,00
Titolo 3	0	0	0	0
Titolo 4	46.501,00	46.501,00	29.400,00	23.950,00

Titolo 5	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 7	271.975,00	291.013,24	271.975,00	271.975,00
Totale	1.715.608,00	1.867.482,35	1.086.125,00	1.036.125,00

Il principio dell'equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti).

La parte corrente presenta una maggiore entrata rispetto alla spesa di € **10.246,00** come dimostrato nella sotto riportata tabella, destinata al finanziamento di spese di investimento.

EQUILIBRIO ECONOMICO/FINANZIARIO	Competenza Anno 2019	Competenza Anno 2020	Competenza Anno 2021
F.P.V. di entrata per spese correnti	0,00		
Entrate Titoli I – II – III (+)	569.150,00	567.943,00	613.150,00
Spese Titolo I (-)	512.403,00	538.543,00	530.313,00
Spese Titolo IV (-)	46.501,00	29.400,00	23.950,00
Somma finale (+)	10.246,00	0,00	58.887,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	10.246,00	0,00	58.887,00
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	0,00		
Entrate Titolo IV – V – VI (+)	724.483,00	121.000,00	1.000,00
Spese Titolo II – Spese in c/capitale (-)	734.729,00	121.000,00	59.887,00
Equilibrio di parte capitale	-10.246,00	0,00	-58.887,00

Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

L'equilibrio della situazione in conto capitale è garantito mediante l'utilizzo di maggiori entrate correnti per € **10.246,00**, come dimostrato dalla tabella.

EQUILIBRIO ECONOMICO/FINANZIARIO	Competenza Anno 2019	Competenza Anno 2020	Competenza Anno 2021
F.P.V. di entrata per spese correnti (+)			
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)			
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)	724.483,00	121.000,00	1000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (-)			
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni			

crediti di medio lungo termine (-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative ad altre entrate per riduzione di attività finanziaria(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (-)	10.246,00		58.887,00
U) Spese Titolo 2,00 . Spese in conto capitale (-) <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	734.729,00	121.000,00	59.887,00
V) Spese Titolo 3,01 per Acquisizione di attività finanziarie (-)	0	0	0
E) Spese Titolo 2,04 – Trasferimenti in conto capitale (-)			
EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T-L-U-V-E	0	0	0

Con la legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 707), a decorrere dall'anno 2016, hanno cessato di avere applicazione tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali.

I commi 819-826 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019, innovano la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, contenuta nella legge di bilancio per il 2017, anche dando seguito ad alcune recenti sentenze della Corte costituzionale. Le nuove disposizioni, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevedono, in particolare, che gli enti locali, a partire dal 2019, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio.

Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

Alla luce di quanto sopra, il bilancio di previsione 2019-2021, garantisce il pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate risulta uguale al totale delle spese, nonché gli equilibri di bilancio, ovvero **un saldo non negativo**, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, come dimostrato dal prospetto allegato di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

LA SITUAZIONE DI CASSA

Nella nuova formulazione degli artt. 40, D.Lgs. n. 118/2011 e 162, comma 6, TUEL, il pareggio complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo e del recupero del disavanzo di amministrazione, deve garantire un fondo di cassa finale non negativo.

All'1.01. 2019 il Fondo di cassa presunto è di € 209.377,52.

LE PREVISIONI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2019 (2020-2021)

Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume una importanza maggiore che in passato poiché:

- l'esercizio provvisorio si basa sul secondo esercizio del bilancio e non sugli stanziamenti definitivi dell'esercizio precedente;
- i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui sono esigibili, richiedono maggiormente di impegnare il bilancio degli anni successivi;

- in un contesto di risorse in diminuzione, il bilancio 2019-2021 è in grado di evidenziare in anticipo le difficoltà che l'Ente potrebbe incontrare in futuro e dovrebbe essere utilizzato in chiave programmatica per assumere decisioni e proporre soluzioni che comunque richiedono tempo per essere attuate.

CONCLUSIONI

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili. E' stato confermato, in linea di massima, l'ammontare di spesa per servizi previsti nel bilancio 2019-2021, esercizio finanziario 2019, con qualche aggiustamento sulla base delle nuove esigenze essendo già ridotte al minimo essenziale.

Il comma 905 della legge di bilancio introduce alcune semplificazioni condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

Le norme che non trovano applicazione sono le seguenti:

- commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 67/1987, relativo all'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti;
- comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- commi 12 e 14 dell'articolo 6 del Dl 78/2010, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi: il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009; il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi), per un ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- comma 1-ter dell'articolo 12 del Dl 98/2011, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;
- comma 2 dell'articolo 5 del Dl 95/2012, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture, di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;
- articolo 24 del Dl 66/2014, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede specifici obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili, anche attraverso il recesso contrattuale.

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Domenica La Pepa

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Rag. Antonella Banchemo